Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 331

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 22 dicembre 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1972, n. **799.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 67. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Diritto scolastico italiano e straniero;
Antropologia filosofica;
Storia della filologia classica;
Storia della teologia moderna e contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 254, *foglio n.* 22. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1972, n. **800.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 82, relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è modificato nel senso che l'insegnamento di « Antropologia criminale » muta denominazione in « Medicina criminologica e psichiatria forense ».

Per effetto di tale mutamento il professore di ruolo, prof. Aldo Semerari, che occupa la cattedra di « Antropologia criminale » passa ad occupare la cattedra di « Medicina criminologica e psichiatria forense ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 254, *foglio n.* 23. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n **801**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pio X, in Chieti Scalo.

N. 801. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chieti in data 3 settembre 1970, integrato con dichiarazioni 15 e 19 gennaio 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pio X, in Chieti Scalo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 254, *foglio n.* 11. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **802**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale di S. Teresa, in Monopoli.

N. 802. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex conventuale di S. Teresa, in Monopoli (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 254, *foglio n.* 12. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1972.

Determinazione dei limiti e delle modalità per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito effettuate a favore di iniziative industriali, ai sensi dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 30 giugno 1967, n. 1523.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 101 del citato testo unico (già art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto l'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale, nel prevedere nuove norme relative alle agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali, stabilisce, al comma sedici, che restano ferme le norme di cui all'art. 101 del citato testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto n. 128096, del 5 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo successivo, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 338, con il quale è stata determinata la misura dei tassi agevolati da praticare sui finanziamenti previsti dallo stesso art. 101 del citato testo unico e successive integrazioni;

Visto il decreto interministeriale n. 70270 del 22 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1970, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 275, con il quale è stato determinato il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Ritenuto che, ai fini del contributo da corrispondersi dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'attuazione degli incentivi previsti dall'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, possa essere assunto come base un tasso di interesse non superiore al 9,85 % per gli Istituti speciali meridionali (I.S.V.E.I.M.E.R., I.R.F.I.S. e C.I.S.) e al 9,75% per tutti gli altri istituti di credito autorizzati;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è così determinato:

per gli istituti speciali meridionali (I.S.V.E.I.M.E.R., I.R.F.I.S. e C.I.S.), in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso massimo del 9,85 % e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato a tasso agevolato;

per tutti gli altri istituti di credito autorizzati, in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso massimo del 9,75% e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato a tasso agevolato.

L'anzidetto contributo sarà corrisposto sulle obbligazioni emesse dopo la data del presente decreto oppure, nei casi previsti dal citato art. 101, sulle singole operazioni perfezionate, con la stipula dei relativi contratti definitivi, a partire da tale data.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto direttamente agli Istituti di credito finanziatori e precisamente:

a) per le emissioni obbligazionarie, in corrispondenza delle scadenze previste nei relativi piani di ammortamento;

b) per i singoli finanziamenti accordati dagli Istituti all'uopo autorizzati, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.

Art. 3.

Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere accordato, quanto alle nuove iniziative, per un periodo superiore ad anni 15 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di 5 anni) e, quanto agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesistenti, per un periodo superiore ad anni 10 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di 2 anni).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1972

Il Ministro per il Tesoro
COLOMBO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
CAIATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1972
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 44.

(12945)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1972.
Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che gli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Massa Carrara sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Massa Carrara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(13122)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1972.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Massarosa, di Massarosa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che gli operai dipendenti dalla ditta Calzaturificio Massarosa, di Massarosa (Lucca) sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della ristrutturazione o riorganizzazione dell'azienda;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Massarosa, di Massarosa (Lucca).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(13124)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1972.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta S.A.B.I.E.M. S.p.a. di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che gli operai dipendenti dalla ditta S.A.B.I.E.M. S.p.a. di Bologna sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della ristrutturazione e riorganizzazione dell'azienda;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta S.A.B.I.E.M. S.p.a. di Bologna.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 luglio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(13123)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale delle sementi », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale delle sementi », che avrà luogo a Vicenza dal 17 al 19 marzo 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° dicembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(12876)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 15 novembre 1972:

Scandurra Salvatore, notaio residente nel comune di Genova, è trasferito nel comune di Mortara, distretto notarile di Pavia.

(13029)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Franco Mario Dardi, nato a Trieste il 22 gennaio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professone di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 20 dicembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(12807)

Vacanza della cattedra di anatomia ed istologia patologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona, è vacante la cattedra di anatomia ed istologia patologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13153)

Vacanza della cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di diritto amministrativo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13154)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di polvere da caccia denominata « Balestite Ercole »

Con decreto ministeriale n. 10.02350 del 6 novembre 1972 la polvere da caccia denominata « Balestite Ercole », fabbricata dalla ditta Elena Baldarelli nel proprio stabilimento di Erchie, è riconosciuta ed iscritta nella categoria I, gruppo *A* dell'allegato A al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(12957)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 13 ottobre 1972 al 19 ottobre 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 2178/72 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (*a*)
10.06	Riso:	
	A. Risone o riso semigreggio:	
	II. riso semigreggio:	
	a) a grani tondi	6,000
	b) a grani lunghi	5,500
	B. Riso semilavorato o riso lavorato:	
	I. riso semilavorato:	
	a) a grani tondi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,100 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	6,570 (*b*)
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,530 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	7,000 (*b*)
	II. riso lavorato:	
	a) a grani tondi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,500 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	7,000 (*b*)
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	7,000 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	7,500 (*b*)
	C. Spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 719/67 l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato (circolare a stampa Ministero finanze Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968).

(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso. Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(12623)

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1972 al 31 ottobre 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 123/67 (settore pollame), a norma del regolamento (CEE) n. 1482/72.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione - 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
		u.c./100 unità
01.05	Volatili vivi da cortile:	
	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, detti « pulcini »:	
	a) per le esportazioni a destinazione:	
	- dei Paesi terzi europei, ad eccezione dell'URSS	2,66
	- dei Paesi terzi non europei rivieraschi del Mediterraneo	2,66
	- dei territori e possedimenti dei Paesi terzi europei, rivieraschi del Mediterraneo	2,66
	b) per le esportazioni a destinazione dei Paesi terzi non indicati alla lettera a)	3,66

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
		u.c./100 kg
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:	
	A. Volatili interi:	
	I. Galli, galline e polli:	
	a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	
	- per le esportazioni a destinazione della Grecia o della Svizzera	15,21
	- per le esportazioni a destinazione degli altri Paesi terzi	11,72
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	
	- per le esportazioni a destinazione della Grecia o della Svizzera	17,38
	- per le esportazioni a destinazione degli altri Paesi terzi	13,89
	c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	
	- per le esportazioni a destinazione della Grecia o della Svizzera	18,47
	- per le esportazioni a destinazione degli altri Paesi terzi	14,96
	II. Anatre:	
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	16,42
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	19,90
	IV. Tacchini	16,78
	V. Faraone	22,72
	B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):	
	I. disossate	35,02
	II. non disossate:	
	a) metà o quarti:	
	1. di galli, galline e polli:	
	- per le esportazioni a destinazione della Grecia o della Svizzera	18,47
	- per le esportazioni a destinazione degli altri Paesi terzi	14,96
	2. di anatre	19,90
	4. di tacchini	16,78
	5. di faraone	22,72
	b) Ali intere, anche senza la punta	11,67
	d) Petti e pezzi di petti:	
	3. di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini)	22,03
	e) Cosce e pezzi di cosce:	
	2. di tacchini:	
	aa) fusi (coscette) e pezzi di fusi	13,42
	bb) altre	24,33
	3. di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini)	19,36
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:	
	B. altri (diversi dai fegati grassi di oca o di anatra)	20,65
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
	B. altre:	
	I. di volatili:	
	a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (*a*)	44,90
	b) contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carni di volatili (*a*)	26,94

(*a*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione; il peso della pelle è preso in considerazione solo a concorrenza del rapporto naturale fra questo e il peso della carne.

(12621)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili dal 1° settembre 1972 al 30 settembre 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67 (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 1868/72, n. 1893/72, n. 1900/72, n. 1907/72, n. 1913/72, n. 1923/72, n. 1934/72, n. 1943/72, n. 1948/72, n. 1956/72, n. 1964/72, n. 1977/72, n. 1985/72, n. 1991/72, n. 1998/72, n. 2005/72, n. 2018/72, n. 2023/72, n. 2033/72, n. 2048/72, n. 2061/72 e n. 2072/72.

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1° settembre 1972	2/4 settembre 1972	5 settembre 1972	6 settembre 1972	7 settembre 1972	8/11 settembre 1972	12 settembre 1972
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	35.112,50	35.112,50	34.337,50	24.337,50	34.337,50	34.337,50	34.337,50
10.01-B	15,18	Frumento duro	39.468,75 (*a*) (*d*)	39.468,75 (*a*) (*d*)	39.468,75 (*a*) (*d*)	39.468,75 (*a*) (*d*)	39.468,75 (*a*) (*d*)	39.468,75 (*a*) (*d*)	38.162,50 (*a*) (*d*)
10.02	01,04	Segala	34.056,25 (*e*)	34.056,25 (*e*)	24.056,25 (*e*)	34.056,25 (*e*)	34.056,25 (*e*)	34.056,25 (*e*)	34.056,25 (*e*)
10.03	01,04	Orzo	25.462,50 (*b*)	25.462,50 (*b*)	24.106,25 (*b*)	24.106,25 (*b*)	23.675,00 (*b*)	23.675,00 (*b*)	23.156,25 (*b*)
10.04	01,04	Avena	29.268,75 (*b*)	28.837,50 (*b*)	27.687,50 (*b*)	27.168,75 (*b*)	27.168,75 (*b*)	27.168,75 (*b*)	27.168,75 (*b*)
10.05-B	04	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	26.443,75 (*b*) (*c*)	26.443,75 (*b*) (*c*)	25.637,50 (*b*) (*c*)	25.637,50 (*b*) (*c*)	24.575,00 (*b*) (*c*)	25.118,75 (*b*) (*c*)	25.118,75 (*b*) (*c*)
10.07-A	01	Grano saraceno	2.743,75	2.743,75	2.743,75	2.743,75	2.743,75	2.743,75	2.743,75
10.07-B	04	Miglio	18.250,00 (*b*)	17.675,00 (*b*)	17.100,00 (*b*)	17.100,00 (*b*)	15.081,25 (*b*)	15.081,25 (*b*)	15.081,25 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	25.250,00 (*b*)	25.250,00 (*b*)	25.250,00 (*b*)	24.675,00 (*b*)	24.100,00 (*b*)	23.237,50 (*b*)	23.237,50 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	64.575,00	64.575,00	64.575,00	64.575,00	64.575,00	64.575,00	64.575,00
11.01-B	05	Farine di segala	54.175,00	54.175,00	54.175,00	54.175,00	54.175,00	54.175,00	54.175,00
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	67.081,25	67.081,25	67.081,25	67.081,25	67.081,25	66.362,50	64.581,25
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	69.662,50	69.662,50	69.662,50	69.662,50	69.662,50	69.662,50	69.662,50

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	13 settembre 1972	14 settembre 1972	15 settembre 1972	16/18 settembre 1972	19 settembre 1972	20 settembre 1972	21 settembre 1972
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	33.900,00	33.037,50	33.037,50	32.031,25	30.162,50	27.856,25	17.425,00
10.01-B	15,18	Frumento duro	38.162,50 (*a*) (*d*)	36.431,25 (*a*) (*d*)	36.431,25 (*a*) (*d*)	35.575,00 (*a*) (*d*)	32.550,00 (*a*) (*d*)	30.243,75 (*a*) (*d*)	30.243,75 (*a*) (*d*)
10.02	01,04	Segala	34.056,25 (*e*)	34.056,25 (*e*)	34.056,25 (*e*)	34.056,25 (*e*)	34.056,25 (*e*)	33.300,00 (*e*)	32.781,25 (*e*)
10.03	01,04	Orzo	23.156,25 (*b*)	23.156,25 (*b*)	23.156,25 (*b*)	22.581,25 (*b*)	21.431,25 (*b*)	20.225,00 (*b*)	20.656,25 (*b*)
10.04	01,04	Avena	27.168,75 (*b*)	27.168,75 (*b*)	27.168,75 (*b*)	26.106.25 (*b*)	25.668,75 (*b*)	25.237,50 (*b*)	24.662,50 (*b*)
10.05-B	04	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	25.118,75 (*b*) (*c*)	25.118,75 (*b*) (*c*)	25.118,75 (*b*) (*c*)	24.543,75 (*b*) (*c*)	23.337,50 (*b*) (*c*)	23.337,50 (*b*) (*c*)	23.337,50 (*b*) (*c*)
10.07-A	01	Grano saraceno	2.743,75	2.743,75	2.743,75	2.743,75	2.743,75	2.743,75	2.743,75
10.07-B	04	Miglio	15.081,25 (*b*)	15.081,25 (*b*)	7.600,00 (*b*)	7.600,00 (*b*)	7.600,00 (*b*)	5.293,75 (*b*)	3.050,00 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	23.237,50 (*b*)	23.237,50 (*b*)	23.237,50 (*b*)	23.237,50 (*b*)	22.543,75 (*b*)	22.543,75 (*b*)	22.543,75 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	64.575,00	57.968,75	57.968,75	56.556,25	53.943,75	50.712,50	50.106,25
11.01-B	05	Farine di segala	54.175,00	54.175,00	54.175,00	54.175,00	54.175,00	53.118,75	52.393,75
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	64.581,25	61.900,00	61.900,00	60.568,75	55.881,25	52.306,25	52.306,25
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	69.662,50	62.531,25	62.531,25	61.006,25	58.181,25	54.693,75	54.037,50

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	22 settembre 1972	23/25 settembre 1972	26 settembre 1972	27 settembre 1972	28 settembre 1972	29 settembre 1972	30 settembre 1972
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	27.425,00	27.425,00	26.187,50	26.187,50	25.381,25	25.381,25	24.981,25
10.01-B	15,18	Frumento duro	30.243,75 (a) (d)	30.243,75 (a) (d)	29.868,75 (a) (d)	29.868,75 (a) (d)	29.231,25 (a) (d)	28.087,50 (a) (d)	26.818,75 (a) (d)
10.02	01,04	Segala	32.781,25 (e)	32.293,75 (e)	31.487,50 (e)	31.487,50 (e)	31.487,50 (e)	31.487,50 (e)	31.487,50 (e)
10.03	01,04	Orzo	20.081,25 (b)	20.081,25 (b)	19.500,00 (b)	19.500,00 (b)	19.500,00 (b)	19.500,00 (b)	19.500,00 (b)
10.04	01,04	Avena	24.662,50 (b)	23.943,75 (b)	22.793,75 (b)	22.418,75 (b)	22.418,75 (b)	21.643,75 (b)	21.643,75 (b)
10.05-B	04	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	23.337,50 (b) (c)	23.337,50 (b) (c)	23.337,50 (b) (c)	23.337,50 (b) (c)	23.337,50 (b) (c)	23.912,50 (b) (c)	23.912,50 (b) (c)
10.07-A	01	Grano saraceno	2.743,75	2.743,75	2.743,75	2.743,75	2.743,75	2.743,75	2.743,75
10.07-B	04	Miglio	3.050,00 (b)	2.418,75 (b)	2.418,75 (b)	2.418,75 (b)	2.993,75 (b)	3.568,75 (b)	3.568,75 (b)
10.07-C	11	Sorgo	22.543,75 (b)	22.543,75 (b)	22.543,75 (b)	21.793,75 (b)	22.543,75 (b)	22.543,75 (b)	22.543,75 (b)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	50.106,25	49.706,25	48.375,00	48.375,00	47.250,00	47.250,00	46.687,50
11.01-B	05	Farine di segala	52.393,75	51.706,25	50.581,25	50.581,25	50.581,25	50.581,25	50.581,25
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	52.306,25	52.302,25	51.725,00	51.281,25	50.737,50	48.968,75	47.000,00
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	54.037,50	53.606,25	52.168,75	52.168,75	50.950,00	50.950,00	50.343,75

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di L. 312,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1464/69).

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di L. 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 625 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 656/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/72).

(*d*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71).

(*e*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (Regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71).

(12618)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a trentatre posti di ispettore ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica e nucleare) abilitati all'esercizio della professione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma della ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./38181 in data 18 giugno 1971;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 23 del 6 luglio 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a trentatre posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra laureati in ingegneria (esclusi i laureati in ingegneria chimica e nucleare), abilitati alla professione.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 6 luglio 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1972
Registro n. 58 Bilancio trasporti, foglio n. 248.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a trentatre posti di ispettore in prova alle dipendenze della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso della laurea in ingegneria (esclusi i laureati in ingegneria chimica e nucleare), nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere prodotta, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio personale (concorsi) Piazza della Croce Rossa 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio; per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta — sulla prescritta carta bollata — secondo il modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione o disguido di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso; nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato non deve aver superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti, o assimilati, decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

g) per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenti; nei confronti degli assistenti straordinari volontari e incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, è elevato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria; in ogni caso la elevazione non può andare oltre il 40° anno di età;

h) ad anni 45:

per gli appartenenti alle categorie appresso indicate, qualora essi vengano a beneficiare, nel presente concorso, della riserva di posti prevista dall'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482:

invalidi di guerra (militari e civili);
invalidi per servizio;
invalidi del lavoro;
invalidi civili;
orfani e vedove di guerra o per servizio o del lavoro, di cui all'art. 8 della citata legge 482/1968;
profughi.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro quelle di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) ed *h*) assorbono qualsiasi altro aumento, e così quella di cui alla lettera *g*) se in base ad essa si raggiunge il 40° anno di età.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2.

I requisiti che danno luogo ai titoli di merito, di preferenza a parità di puntazione complessiva o a riserva di posti, ai sensi del successivo punto 10, debbono essere posseduti entro il giorno precedente la data d'inizio delle sedute per lo espletamento della prova orale. I servizi o incarichi saranno valutati fino a tale giorno.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione, nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore ingegnere.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4D-5D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata;

campo visivo normale;

senso cromatico normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: metri 1,50.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con lo incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di un certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale (concorsi) Piazza della Croce Rossa 00100 Roma.

E' facoltà del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato concedere o meno tale visita; in base all'esame degli atti o di altra documentazione eventualmente inoltrata all'interessato.

Coloro che non abbiano prodotto la domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti d'identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice e gli eventuali membri aggiunti.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame*
Comunicazioni e documenti di identità

I concorrenti, nel loro interesse, dovranno seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, data e sede che saranno stabilite, con successivo provvedimento, dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi, riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori sono scritti e orali, e vertono su quello dei programmi di cui l'allegato *B*, che è stato prescelto dal candidato — indipendentemente dalla propria specializzazione di laurea — nella domanda di ammissione al concorso.

Gli esami stessi consistono:

a) in una prova scritta, comune a tutti i candidati, di carattere generale sugli argomenti di scienza delle costruzioni indicati al punto 1) dei programmi;

b) in una seconda prova scritta, consistente in una applicazione delle materie indicate al punto 2) del programma prescelto dal candidato;

c) in una prova orale, sulle materie di cui l'intero programma prescelto dal candidato.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione dispone di un massimo di 10 punti.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che hanno riportato una media di almeno sette punti nelle prove scritte e non meno di sei punti in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale hanno riportato almeno sei punti.

Sono consentiti, altresì, esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) ai quali vengono sottoposti soltanto i candidati, ammessi alla prova orale obbligatoria, che ne hanno fatto richiesta nella domanda di ammissione al concorso, o anche in domanda separata, ma pervenuta entro il termine perentorio di cui al precedente punto 2).

Tali esami facoltativi vertono sul programma di cui l'allegato *C*, e s'intendono superati solo se il concorrente vi ha ottenuto almeno la metà dei punti previsti per ciascuna prova (scritta e orale) degli esami medesimi. Per ciascun esame facoltativo la Commissione dispone di punti 0,50 per la prova scritta e di 0,50 per la prova orale.

10. — *Titoli di merito, preferenze, riserva posti Graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove obbligatorie di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito — ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso — ed ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'Azienda delle ferrovie dello Stato. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso la Azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi — al fine della loro valutazione — debbono essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per i titoli di merito, la commissione dispone complessivamente di 5 punti, così suddivisi:

A) fino a due punti per il voto finale riportato per il conseguimento della laurea. Il punteggio è dato in funzione di 0,05 per ogni punto oltre l'80/110 e fino 90/110 compreso, di 0,06 per ogni punto oltre il 90/110 e fino al 100/110 compreso, di 0,08 per ogni punto oltre il 100/110 e fino al 110/110 compreso e di 0,10 per il conseguimento della lode.

Nei punteggi ottenuti per trasformazione di voti dati su base diversa da 110, le frazioni di punto sono valutate, e per un punto intero, solo se superiori a 0,5.

B) tre punti al massimo per la valutazione, degli altri titoli culturali, professionali e per le pubblicazioni, con i seguenti criteri:

1) punti 0,50 per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel personale direttivo di amministrazioni statali; ovvero per ogni anno accademico di servizio prestato nelle università statali in materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in ingegneria, quale professore incaricato o assistente ordinario; ovvero per ogni anno scolastico di servizio prestato in scuole statali secondarie di 2° grado in materie tecniche di insegnamento per il conseguimento del diploma di perito o di geometra, quale professore di ruolo;

2) punti 0,30 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi, per il personale direttivo di amministrazioni statali;

3) punti 0,30 per ogni idoneità in pubblici concorsi statali per assistente ordinario nelle università, in materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in ingegneria; ovvero in pubblici concorsi statali per professore di ruolo nelle scuole secondarie di 2° grado, in materie tecniche d'insegnamento per il conseguimento del diploma di perito o di geometra;

4) punti 0,30 per ogni anno accademico d'incarico di assistente in università statali, in materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in ingegneria; ovvero per ogni anno scolastico d'incarico presso scuola statale secondaria di 2° grado, in materie tecniche d'insegnamento per il conseguimento del diploma di perito o di geometra;

5) punti 0,20 per ogni abilitazione all'insegnamento in materie tecniche per il conseguimento del diploma di perito o di geometra;

6) punti 0,30 per ogni altra laurea, o diploma di specializzazione universitaria — indipendentemente dalla votazione riportata — purchè trattisi di lauree o specializzazioni in materie tecniche, o comunque utili per l'ammissione a pubblici concorsi per ispettore nell'Azienda delle ferrovie dello Stato;

7) punti 0,30 per ogni idoneità riportata nell'esame-colloquio di ammissione alla scuola professionale ferroviaria per laureati o studenti in ingegneria;

8) punti 0,30 per la regolare frequenza, e superamento degli esami finali, in ciascuna delle materie di specifico insegnamento dei corsi della scuola professionale ferroviaria per laureati o studenti in ingegneria;

9) fino a punti 0,25, a giudizio insindacabile della commissione, per ogni frequenza di corsi di specializzazione professionale, con superamento di esame finale, in materie di insegnamento per il conseguimento della laurea in ingegneria, o in materie tecniche per il conseguimento del diploma di perito o di geometra, ovvero in campo antinfortunistico;

10) punti 0,20 per ogni borsa di studio conseguita a seguito di concorsi per esami, con partecipazione limitata a laureati o studenti in ingegneria;

11) fino a punti 0,40, a giudizio insindacabile della commissione, per pubblicazioni riguardanti studi nel campo tecnico, e in genere per pubblicazioni di rilievo aventi attinenza con le lauree che consentono la partecipazione a pubblici concorsi per ispettore delle ferrovie dello Stato.

Non si fa luogo a valutazione dei titoli di cui ai punti 2) o 3), qualora trattisi del concorso che ha dato luogo a servizio valutabile in base al punto 1); nè dei titoli di cui ai punti 9) o 10), qualora già valutabili in base al punto 7) o 8).

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quello conseguito nella prova orale e quelli riportati negli esami facoltativi eventualmente sostenuti, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle riserve di posti previste dalle leggi speciali in favore di determinate categorie di cittadini.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

11. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i documenti necessari a comprovare il tempestivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1), 3) e 5), nonchè dei requisiti della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti politici, della buona condotta e della regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari. Questi ultimi requisiti debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e conservati all'atto dell'assunzione.

I modi e la forma dei documenti di cui al presente punto saranno specificati dettagliatamente nell'invito.

Per il requisito della buona condotta verranno curati accertamenti d'ufficio.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione — purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo — saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata — salve le esenzioni totali o parziali di cui la delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967 — al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale, superamento di esami e conseguimento di abilitazioni, a seconda del servizio di destinazione, in base all'art. 17, terzo comma, dello stato giuridico del personale ferroviario e relative deliberazioni del cennato consiglio di amministrazione.

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio personale (concorsi) Piazza della Croce Rossa 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello; le donne coniugate debbono aggiungere anche il cognome del coniuge), nato a il chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a trentatre posti di ispettore in prova, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1971, n. 100.

Chiede di sostenere le prove d'esame sul programma (indicare: *A*, *B*, *C*, o *D*), allegato all'avviso di concorso (la scelta è indipendente dalla specializzazione di laurea).

Chiede inoltre di sostenere le seguenti prove facoltative di lingue estere: (coloro che intendono sottoporsi a una o più di tali prove, debbono indicare la lingua o le lingue prescelte; francese, inglese, o tedesca).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive (scrivere in stampatello l'indirizzo completo specificando il numero del codice postale).

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto allo elevamento del limite di età (solo per coloro che avendo superato il 30° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite ai sensi del punto 3) dell'avviso-programma);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno omesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria con specializzazione (indicare quale), conseguita presso l'Università in data ;

di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, conseguita a il ;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nell'« avviso-programma » di concorso e in particolare quella di cui l'ultimo comma del punto 12) dell'« avviso-programma » stesso.

Data

Firma
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2) dell'avviso-programma).

ALLEGATO *B*

PROGRAMMI DI ESAME

PROGRAMMA *A*

1) *Scienza delle costruzioni.*

Resistenza dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte e relative verifiche. Sistemi isostatici: relazioni, diagrammi delle sollecitazioni, deformazioni. Soluzione di sistemi iperstatici semplici.

2) *Scienza e tecnica delle costruzioni.*

Sistemi reticolari e strutture a telai multipli. Calcolo matriciale delle strutture.
Piastre.
Teoria e calcolo delle strutture in acciaio e di quelle in cemento armato. Cemento armato precompresso. Applicazioni agli elementi delle costruzioni civili.
Meccanica delle terre. Sistemi vari di consolidamento. Sistemi vari di fondazione e loro applicazione. Spinta delle terre. Calcolo dei muri di sostegno.
Teoria generale delle linee di influenza. Vari tipi di ponti in muratura, in cemento armato ed in ferro. Relativi elementi costruttivi e metodi di calcolo. Fondazioni. Centine.

3) *Elementi delle costruzioni civili ed architettura tecnica.*

Materiali da costruzione. Pietre, marmi, laterizi, malte e calcestruzzi. Legnami e materiali ferrosi usati nelle costruzioni. Materiali artificiali.
Elementi costruttivi, muri, pilastri, portali, archi, volte, solai e coperture. Tettoie metalliche.
Costruzioni antisismiche.
Studio della distribuzione degli ambienti e delle caratteristiche delle costruzioni civili più comuni.

4) *Idraulica e costruzioni idrauliche.*

Leggi generali dell'idrostatica e dell'idrodinamica. Moto dei fluidi. Misura delle portate. Calcolo dei rigurgiti.
Opere idrauliche più comuni nelle costruzioni civili. Impianti sanitari. Impianti di pompatura, sedimentazione, filtrazione, depurazione e potabilizzazione delle acque. Fognature.

5) *Costruzioni ferroviarie.*

Applicazioni della topografia alle costruzioni civili e stradali. Livellazione. Triangolazioni. Misura delle distanze.
Nozioni generali sul tracciamento e sulla costruzione di strade ordinarie e di ferrovie. Movimenti di terra.
Gallerie. Nozioni sul tracciamento e sulla costruzione in relazione alla natura dei terreni. Tipi e sistemi di armatura. Sistemi di attacco. Opere di rivestimento. Organizzazione dei cantieri di lavoro.
Macchinari in uso per le costruzioni stradali e per le gallerie. Mezzi d'opera.
Costituzione delle strade ferrate. Corpo stradale. Armamento. Posa delle rotaie. Scambi ed attraversamenti. Materiale minuto di armamento. Traverse in legno, in ferro ed in cemento armato. Scartamento. Sopraelevazione. Tracciamento e raccordi delle curve orizzontali e verticali.
Pavimentazione di strade e di piazzali.

6) *Fisica tecnica.*

Propagazione del calore. Conduzione. Irraggiamento. Trasmissione. Isolamento termico.
Riscaldamento degli ambienti e tipi di impianti. Impianti ad acqua calda ed a vapore. Riscaldamento elettrico. Ventilazione degli ambienti. Condizionamento dell'aria.
Sistemi vari di illuminazione.

7) *Elettrotecnica.*

Unità e metodi di misura delle principali grandezze elettriche. Metodi di calcolo dei circuiti a corrente continua ed a corrente alternata monofase e trifase.

8) *Trazione ferroviaria.*

Cenni sulle principali parti costituenti un rotabile ferroviario. Aderenza. Resistenze al moto. Sforzo di trazione.
Nozioni sui vari sistemi di trazione usati nell'esercizio ferroviario.
Cenni sull'alimentazione della linea di contatto di una ferrovia elettrificata. Circuito di ritorno. Circuiti di binario.

PROGRAMMA *B*

1) *Scienza delle costruzioni.*

Resistenza dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte le relative verifiche. Sistemi isostatici: reazioni, diagrammi delle sollecitazioni, deformazioni. Soluzione di sistemi iperstatici semplici.

2) *Trazione ferroviaria.*

Principali parti costituenti un rotabile ferroviario.
Aderenza. Resistenza al moto. Sforzo di trazione.
Relazione tra caratteristiche del binario e del tracciato e velocità di circolazione. Accelerazione teorica ed efficace nelle curve. Stabilità, in marcia, dei rotabili.
Frenatura dei treni. Vari tipi di freno, meccanici ed elettrici.
Tracciamento delle curve di marcia.
Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione usati nell'esercizio ferroviario.
Tipi vari di locomotive a vapore, elettriche, diesel-elettriche e di automotrici a combustione interna od elettriche. Relative caratteristiche meccaniche. Prestazione. Avviamento e regolazione della velocità dei mezzi di trazione. Tracciamento del diagramma di carico, corrente/tempo, per un mezzo di trazione equipaggiato con motori a corrente continua.
Cenni sull'alimentazione di una linea di contatto di una ferrovia elettrificata. Circuito di ritorno. Circuiti di binario.
Regimi vari di esercizio ferroviario. Distanziamento dei treni. Cenni sul segnalamento. Capacità di traffico delle linee ferroviarie e mezzi per aumentarla.

3) *Costituzione di una strada ferrata.*

Corpo stradale. Armamento. Posa delle rotaie. Scambi ed attraversamenti. Materiale minuto di armamento. Traverse in legno, in ferro ed in cemento armato. Scartamento. Sopraelevazione. Cenni sul tracciamento delle curve orizzontali e verticali e sui relativi raccordi.

4) *Ponti.*

Teoria generale delle linee di influenza. Vari tipi di ponti in muratura, in cemento armato ed in ferro. Elementi costruttivi. Cenni sui metodi di calcolo. Cenni sulle fondazioni.

5) *Fisica tecnica.*

Cicli termici. Casi particolari delle macchine a vapore per trazione ferroviaria. Diagrammi relativi.

Moto dei fluidi. Trasmissione del calore. Isolamento termico. Combustibili e combustione.

6) *Macchine.*

Costruzione e funzionamento dei vari tipi di macchine motrici termiche a vapore, a combustione interna. Cenni sulle macchine idrauliche.

Cenni sulle più comuni macchine operatrici.

7) *Elettrotecnica.*

Unità e metodi di misura delle principali grandezze elettriche. Metodi di calcolo dei circuiti a corrente continua ed a corrente alternata monofase e trifase.

Nozioni generali sulla costituzione, funzionamento e regolazione delle macchine elettriche generatrici, motrici, trasformatrici, convertitrici, raddrizzatrici. Impieghi più comuni di esse, con particolare riguardo agli impieghi ferroviari.

PROGRAMMA *C*

1) *Scienza delle costruzioni.*

Resistenza dei materiali, sollecitazioni semplici e composte e relative verifiche. Sistemi isostatici: reazioni, diagrammi delle sollecitazioni, deformazioni. Soluzione di sistemi iperstatici semplici.

2) *Meccanica applicata alle macchine e macchine.*

Principi generali di cinematica e dinamica.

Costituzione dei dispositivi meccanici, alberi, perni di spinta e portanti, guide, pattini e slitte.

Resistente passive, attrito radente e volvente, lubrificazione, resistenza del mezzo, rendimento meccanico.

Forze esterne e di inerzia applicate ai dispositivi.

Sistemi articolati, eccentrici, manovellismo di spinta.

Ruote di fruzione e dentate, trasmissioni ad organi flessibili.

Giunti, frizioni, freni e volani. Equilibramento e bilanciamento delle macchine. Vibrazioni.

Misura della potenza.

Impianti a vapore, generatori di vapore ed accessori.

Motrici a vapore alternative ed a turbina.

Impianti di turbine a gas.

Macchine alternative, compressori, motori a carburazione ed a iniezione a quattro ed a due tempi.

Nozioni generali sulle turbine idrauliche.

Pompe e ventilatori di tipo centrifugo ed assiale.

3) *Tecnologia meccanica.*

Proprietà tecnologiche dei materiali comunemente usati nella industria meccanica. Resistenza alla fatica dei metalli.

Operazioni per la lavorazione del legname e dei metalli più comuni. Attrezzi per la lavorazione a mano e meccanica. Nozioni generali sui trattamenti termici dei materiali. Caratteristiche strumentali e d'impiego delle macchine utensili più comuni per le varie lavorazioni dell'industria meccanica. Caratteristiche degli attrezzi relativi ai vari tipi di macchine utensili.

Nozioni sulla saldatura autogena ed elettrica.

4) *Trazione ferroviaria.*

Principali parti costituenti un rotabile ferroviario.

Aderenza. Resistenze al moto. Sforzo di trazione.

Frenatura dei treni. Vari tipi di freno, meccanici ed elettrici.

Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione usati nell'esercizio ferroviario.

Tipi vari di locomotive a vapore, elettriche, diesel-elettriche e di automotrici a combustione interna ed elettriche. Relative caratteristiche meccaniche. Prestazione. Avviamento e regolazione della velocità dei mezzi di trazione.

Cenni sull'alimentazione di una linea di contatto di una ferrovia elettrificata. Circuito di ritorno. Circuiti di binario.

5) *Elettrotecnica.*

Unità e metodi di misura delle principali grandezze elettriche. Metodi di calcolo dei circuiti a corrente continua ed a corrente alternata monofase e trifase.

Nozioni generali sulla costituzione, il funzionamento e la regolazione delle macchine elettriche generatrici, motrici, trasformatrici, convertitrici, raddrizzatrici. Impieghi più comuni di esse, con particolare riguardo agli impieghi ferroviari.

6) *Costituzione di una strada ferrata.*

Corpo stradale. Armamento. Scambi ed attraversamenti. Traverse in legno, ferro e cemento armato. Sopraelevazione.

PROGRAMMA *D*

1) *Scienza delle costruzioni.*

Resistenza dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte e relative verifiche. Sistemi isostatici: reazioni, diagrammi delle sollecitazioni, deformazioni. Soluzione di sistemi iperstatici semplici.

2) *Macchine ed impianti elettrici.*

Costituzione, funzionamento e regolazione delle macchine generatrici e dei motori a corrente continua ed a corrente alternata monofase e polifase. Curve caratteristiche elettriche e meccaniche. Applicazione dei vari tipi.

Trasformatori monofasi e polifasi ad uno ed a più avvolgimenti. Diagrammi e caratteristiche di funzionamento.

Convertitori rotanti e gruppi di conversione rotanti in genere. Conversione statica.

Raddrizzatori a secco, convertitori a catodo caldo, convertitori a vapori di mercurio, relativi schemi di impiego, funzionamento e regolazione.

Principali prove di collaudo delle macchine elettriche.

Centrali elettriche. Principali macchine ed apparecchiature installate. Problemi relativi alla regolazione e protezione.

Aspetti economici della produzione dell'energia elettrica.

Trasmissione dell'energia elettrica con linee aeree e con cavi, in regime permanente. Sovratensioni e corto circuiti negli impianti. Stabilità delle reti.

Reti ad alta, media e bassa tensione. Problemi relativi e metodi di calcolo. Sistemi di protezione. Sistemi di regolazione della tensione.

Sottostazioni di trasformazione, conversione e smistamento. Apparecchiature e dispositivi di sezionamento, interruzione a protezione.

3) *Elettrotecnica generale.*

Grandezze elettriche e magnetiche e relative unità di misura. Metodi di misura. Principi, costituzione e funzionamento degli apparecchi e dei dispositivi di impiego comune.

Metodi di calcolo di circuiti a corrente continua ed a corrente alternata, monofase e polifase, in regime stazionario ed in regime transitorio.

4) *Comunicazioni elettriche.*

Nozioni e problemi particolari relativi alla trasmissione nei circuiti di comunicazione. Fenomeni di attenuazione, distorsione, diafonia.

Sistemi di trasmissione a frequenze vettrici.

Perturbazioni nei circuiti di comunicazione, dovute ad accoppiamenti con linee di trasmissione di energia.

5) *Trazione ferroviaria.*

Nozioni generali sulla meccanica delle locomozioni.

Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione usati nell'esercizio ferroviario.

Tipi vari di locomotive a vapore, elettriche e diesel-elettriche e di automotrici a combustione interna ed elettriche.

Sistemi di trazione elettrica e loro caratteristiche tecniche ed economiche.

Impianti primari di alimentazione di una rete ferroviaria elettrificata, tipi di sottostazione di alimentazione.

Linee di contatto. Sistemi di sospensione. Calcolo delle cadute di tensione con particolare riguardo alla trazione ferroviaria in corrente continua.

Circuito di ritorno. Circuiti di binario. Correnti disperse.

Nozioni generali sul distanziamento dei treni, sul segnalamento, sulle sezioni di blocco e sui principali sistemi di blocco.

6) *Costituzione di una strada ferrata.*

Corpo stradale. Armamento. Scambi ed attraversamenti. Traverse in legno, ferro e cemento armato. Sopraelevazione.

ALLEGATO *C*

Prove facoltative

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesco), consisteranno nella traduzione dall'italiano, senza lo uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione nonchè in una conversazione atta a provare la conoscenza delle lingue prescelte.

(12868)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente il « conferimento di posti di coadiutore dattilografo giudiziario nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia mediante trasferimento di coadiutori dattilografi di altre amministrazioni dello Stato », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 dell'11 dicembre 1972, dove è scritto: « ... decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 234 » leggasi: « decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274 ».

(13155)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di inizio delle prove scritte del concorso a cinquanta posti di volontario nella carriera diplomatica

Le prove scritte del concorso a cinquanta posti di volontario nella carriera diplomatica, indetto con decreto ministeriale dell'11 settembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 257 del 30 settembre 1972, avranno luogo in Roma presso la Fiera di Roma, via Cristoforo Colombo, con inizio alle ore otto del 9 gennaio 1973, giorno in cui verrà effettuata la prova scritta di economia politica e politica economica.

(12959)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fermo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fermo (Ascoli Piceno);

Visto il decreto ministeriale in data 6 novembre 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 luglio 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fermo, nell'ordine appresso indicato:

1. Raiola dott. Pasquale	punti	88,91	su 100
2. Ferretti dott. Gustavo	»	88,75	»
3. Russomanno dott. Guido	»	86,60	»
4. D'Ancona dott. Antonio	»	84,87	»
5. Lalli dott. Manlio	punti	81,64	su 100
6. Campanozzi dott. Michele	»	81,16	»
7. Antinori dott. Giovanni	»	81,06	»
8. Pulli dott. Italo	»	80,90	»
9. Moriconi dott. Benito	»	79,24	»
10. Spani dott. Tommaso	»	79,06	»
11. Sallustio dott. Vito	»	78,51	»
12. Raimondo dott. Vincenzo	»	78,38	»
13. Geraci dott. Vincenzo	»	77,92	»
14. Marassi dott. Fulvio	»	77,89	»
15. Iannettone dott. Giovanni	»	77,39	»
16. Pannone dott. Francesco	»	77,38	»
17. Magnani Giovanni	»	76,89	»
18. Milanesi dott. Luigi	»	76,85	»
19. Demichiel dott. Antonio	»	76,60	»
20. Caruana Salvatore	»	76,50	»
21. Laurenza dott. Giovanni	»	76,40	»
22. Boianelli dott. Fernando	»	75,73	»
23. Maddalone Pasquale	»	75,60	»
24. Cocò dott. Vincenzo	»	75,35	»
25. Ventriglia dott. Giovanni	»	75,27	»
26. Bartalena dott. Valentino	»	75,19	»
27. Rollone Eusebio	»	75 —	»
28. Puglisi dott. Carmelo	»	74,57	»
29. De Negri dott. Errico	»	73,99	
30. Donati Gualtiero	»	73,16	»
31. Mazza dott. Osvaldo	»	73,15	»
32. Di Blasi dott. Giuseppe	»	72,96	»
33. Lauletta dott. Angelo	»	72,51	»
34. Schioppa dott. Gino	»	72,15	»
35. Parini Antonio	»	71,66	»
36. Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
37. De Pascale dott. Mario	»	71,43	»
38. Filippi dott. Davide	»	70,95	»
39. Tinteri Otello	»	70,89	»
40. Repetti dott. Gino	»	70,01	»
41. Fariello Salvatore	»	69,80	»
42. Facchini Mario	»	69,72	»
43. Travaglini dott. Giuseppe	»	69,65	»
44. Italiano dott. Francesco	»	69,42	»
45. Laspia dott. Antonino	»	69,18	»
46. Achilli Amedeo	»	69,06	»
47. Ludovici dott. Giovanni	»	68,86	»
48. Alberti Pietro	»	68,46	»
49. Pischelli Ferruccio	»	66,54	»
50. Petrolò Paolo	»	64,76	»
51. Battista dott. Vito Antonio	»	64,03	»
52. Trullo Antonio	»	63,76	»
53. Giglioli Alfonso	»	60,46	»
54. Filograsso dott. Domenico	»	51,37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(12833)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.